



CITTA' DI TORINO

IL SINDACO

PROT. N. 484/ai.04.03

ORDINANZA N. 970

- Visti gli artt. 82, 85 e 86 del Regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 10/9/1990, n. 285 che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria, di esumazioni ed estumulazioni nonché l'art. 22 che attribuisce al Sindaco il compito di disciplinare orari, modalità e percorsi consentiti per i trasporti funebri;
- Visti altresì gli artt. 78, 79, 80 e 81 del citato D.P.R. 10/9/1990, n. 285 concernenti la cremazione;
- Visto l'art. 184 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, in particolare, gli artt. 3, 12 e 13;
- Vista la circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993 ed in particolare il paragrafo 15 di essa, nonché la circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/7/1998;
- Viste le risoluzioni del Ministero della Salute di p.n. 400.VIII/9Q/3886 del 30/10/2003 e di p.n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/3/2004;
- Vista la legge della Regione Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20;
- Visti gli artt. 26 comma 9, 34 comma 6, 41, 42 e 43 del Regolamento per il servizio mortuario e i cimiteri della Città di Torino;
- Vista la propria ordinanza di disciplina dell'attività cimiteriale n. 2217 del 14 luglio 2000;
- Considerato che sia utile e necessario disciplinare la raccolta, il trasporto, la sepoltura o la cremazione di resti mortali anche provenienti da estumulazioni poste in essere alla scadenza della concessione;
- Viste le Deliberazioni del C.C. mecc. 2004 09386/064 del 19/04/2005 e mecc. 2006 09187/040 del 22 gennaio 2007 che affidano, con la modalità dell'in house, la gestione dei servizi cimiteriali alla società AFC Torino S.p.A., nonché il relativo contratto di affidamento repertorio A.P. n. 2082 registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Locale di Torino l il 20 dicembre 2005 n. 20193 Serie 3, a cui ha fatto seguito la modifica, mediante scrittura privata non autenticata repertorio R.C.U. n. 5899 in data 29 maggio 2007;
- Visto l'art. 50 del D. lgs. 18/08/2000 e s.m.i;

DISPONE

di abrogare la precedente ordinanza n 2217 del 14 luglio 2000, relativamente al paragrafo E);

e, per l'effetto, che il soggetto gestore del servizio cimiteriale si attenga alla seguente disciplina per la raccolta, il trasporto, la sepoltura e la cremazione di resti mortali:

INDIVIDUAZIONE E TRATTAMENTO DEI RESTI MORTALI

- 1) È cadavere la spoglia mortale inumata o tumulata in loculo areato da meno di dieci anni o tumulata in loculo stagno da meno di venti anni.
- 2) Sono resti mortali, ai sensi dell'articolo 3 comma 1, lettera b) del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, "gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dall'incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni".
- 3) I resti mortali devono alternativamente essere ritumulati in loculo diverso, individuato secondo la disponibilità della struttura cimiteriale, ovvero inumati per un periodo variabile da due a cinque anni, ovvero essere immediatamente avviati a cremazione dopo l'esumazione o l'estumulazione.
- 4) Il trattamento dei resti mortali viene disposto dall'ufficio cimiteriale competente secondo le seguenti modalità:
 - a) a seguito di istanza del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile ovvero dell'esecutore testamentario o di persona convivente in vita con il defunto. Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado il richiedente è tenuto a dichiarare, con apposito atto notorio, di agire in nome, per conto e col preventivo consenso, ovvero per disinteresse manifesto, degli altri eventuali aventi titolo. Detta istanza e l'eventuale atto notorio devono essere prodotti agli uffici contestualmente alle scelte di destinazione delle spoglie mortali del defunto e comunque prima dell'esecuzione di ogni esumazione ordinaria e di ogni estumulazione per conclusione del periodo di concessione, ovvero qualora sia richiesta una estumulazione finalizzata alla raccolta delle spoglie mortali trascorsi venti anni di tumulazione del defunto. Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento Comunale per il servizio mortuario e dei cimiteri, tanto il Comune quanto il soggetto gestore del servizio cimiteriale, in caso di controversie fra gli interessati restano estranei all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto, con oneri a carico dei medesimi, fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice;
 - b) qualora non siano giunte all'ufficio cimiteriale manifestazioni di interesse, o vi sia disinteresse esplicito degli aventi titolo, riguardo alla destinazione cimiteriale delle spoglie mortali in occasione di esumazioni ordinarie e di estumulazioni per conclusione del periodo di concessione, si procede d'ufficio alla cremazione dei resti mortali ed al conferimento dell'urna contenente le relative ceneri in deposito provvisorio previsto dall'articolo 43 del citato regolamento comunale. Detta eventualità viene espressamente indicata negli avvisi di scadenza delle sepolture previsti all'articolo 41 del medesimo regolamento comunale.

TRASPORTO DI RESTI MORTALI

- 4) Per il trasporto di resti mortali nel territorio del comune di Torino è d'obbligo:
 - a) contenitore di spessore, forma e materiale, tali da contenere e sostenere il peso dei resti mortali e sottrarre la loro vista all'esterno; quindi è possibile:
 1. l'uso dell'originario feretro, ove possessa ancora tali caratteristiche;
 2. l'uso di contenitore senza le caratteristiche del feretro, ma aventi quelle specificate dal Ministero della salute, e cioè cofani di legno, anche di spessore inferiore a 20 mm., casse di cartone (cellulosa) o altro materiale biodegradabile;
 - b) identificazione certa dei resti mortali a mezzo di targhetta applicata all'esterno del contenitore riportante in maniera indelebile nome, cognome, data di nascita e di morte;
 - c) a seconda della destinazione i resti mortali devono essere racchiusi e trasportati seguendo le regole seguenti:
 1. ove NON si sia rilevata la presenza di liquidi o parti molli è d'obbligo l'uso di:
 - i. per inumazione: contenitore di materiale biodegradabile;
 - ii. per cremazione: contenitore di materiale facilmente combustibile o sublimabile;
 - iii. per tumulazione: contenitore di materiale facilmente combustibile o sublimabile;

2. ove SI sia rilevata la presenza di liquidi o parti molli è d'obbligo l'uso per il trasporto dei resti mortali di contenitore avente le caratteristiche analoghe a quelle di trasporto di cadavere e quindi sia garantita la impermeabilità, da realizzarsi attraverso l'uso di:

- i. rifascio dell'originario feretro o del contenitore con particolari prodotti avvolgenti a tenuta;
- ii. tale rifascio potrà essere temporaneo per il trasporto con l'uso di cassoni impermeabili rigidi da trasporto o duraturo, a mezzo di materiali impermeabili a liquidi e gas, quali zinco, plastica o altro facilmente combustibile o sublimabile.

5) Il trasporto di resti mortali fuori dal territorio del comune di Torino è svolto previa autorizzazione di cui all'articolo 34 comma 6 del regolamento comunale rilasciata dall'ufficio cimiteriale competente.

6) Compete al gestore dei servizi cimiteriali del Comune di Torino il trasporto di resti mortali all'interno di un cimitero o tra i cimiteri cittadini per provvedere alla loro sepoltura o cremazione, con annotazione nei registri cimiteriali.

INUMAZIONE DI RESTI MORTALI

7) È consentito aggiungere direttamente sui resti mortali inumati e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

8) Il tempo di reinumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:

- a) 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- b) 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

9) Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno 3 rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali con particolari sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione, purché non siano né tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

TUMULAZIONE DI RESTI MORTALI

10) Se si ha presenza nei resti mortali di liquidi cadaverici o di parti molli, nella tumulazione stagna dovrà essere ricostituita l'impermeabilità del feretro con adeguato rifascio.

11) È consentito aggiungere direttamente sui resti mortali tumulati, all'interno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive e siano integrate di soluzione acquosa.

12) La estumulazione successiva alla ritumulazione di resti mortali è stabilita decorsi non meno di ventiquattro mesi dall'aggiunta delle sostanze biodegradanti, ad esclusione del caso in cui si debba procedere a cremazione, che potrà farsi in ogni momento.

CREMAZIONE DI RESTI MORTALI E POSTUMA DI CADAVERI

13) In attesa della normativa attuativa dell'articolo 8 della L. 30 marzo 2001, n. 130, la cremazione di resti mortali, nonché quella "postuma" di cadaveri precedentemente inumati o tumulati, che siano portatori di protesi (anche se elettro-alimentate) è effettuabile senza la rimozione di dette protesi. La rimozione è d'obbligo nel solo caso sia stata annotata nei registri cimiteriali la presenza di stimolatore cardiaco alimentato con radionuclidi.

14) Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano anche per i resti mortali sistemi identificativi non termolabile, da applicare all'esterno del contenitore o del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DISCIPLINA

15) Il soggetto gestore del servizio, in applicazione degli articoli 41 e seguenti del Regolamento comunale, informa sempre la cittadinanza della gestione dei resti mortali per i quali non sia pervenuta agli uffici alcuna manifestazione di interesse.

CONTROLLO DELLA PRESENTE DISCIPLINA

16) La vigilanza sull'applicazione della disciplina di cui al presente provvedimento viene esercitata dal Comune secondo quanto previsto dall'art. 84 bis del Regolamento comunale .

NOTIFICA


La presente ordinanza viene notificata alle imprese funebri con sede nel Comune di Torino tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Copia della presente ordinanza verrà altresì pubblicata sull'albo pretorio on line e affissa dal gestore all'ingresso principale dei cimiteri del Comune di Torino .

Torino, il 4/03/2011

IL SINDACO
On. Sergio Chiamparino



CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
UFF. DI SO. TORINO
Pervenuto il 7 MAR, 2011 10.30
Il Messaggio




CITTA' DI TORINO

REFERTA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che il documento con numero di repertorio **2011-0000621**

è stato pubblicato nell'Albo Pretorio della Città di Torino

nel periodo dal **08/03/2011** al **21/03/2011**

Oggetto del documento

Gestione resti mortali provenienti da estumulazioni

Pubblicazione richiesta da

Direzione Partecipazioni Comunali - Settore NO-Profit e Cimiteri

Note inerenti il periodo di pubblicazione: **Nessuna nota**

Torino, li **22-03-2011**